



COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

# Regolamento per l'utilizzo delle palestre scolastiche

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20 luglio 2005  
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°42 del 28 aprile 2010



# COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

## INDICE

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Destinatari della concessione
- Articolo 3 – Forme di concessione
- Articolo 4 – Concessione in uso annuale
- Articolo 5 – Concessione in uso straordinario
- Articolo 6 – Uso dell'impianto
- Articolo 7 – Divieto di sub-concessione
- Articolo 8 – Rispetto degli impianti
- Articolo 9 – Tariffe d'uso
- Articolo 10 – Revoca della concessione



# COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

## **Articolo 1 – Oggetto del regolamento.**

Oggetto del presente Regolamento è l'utilizzo delle palestre scolastiche presenti nel Comune di Vinci di seguito indicate:

- a) Palestra della Scuola Primaria S. Aleramo di via Guiducci a Spicchio
- b) Palestra della Scuola secondaria di 1° grado L. Da Vinci a Vinci.

## **Articolo 2 – Destinatari della concessione.**

Le palestre scolastiche sono concesse ai seguenti soggetti:

- a) Enti di promozione sportiva
- b) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva
- c) Istituzioni scolastiche (diverse da quelle dove ha sede la palestra)
- d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici
- e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.

## **Articolo 3 – Forme di concessione.**

Le palestre sportive possono essere concesse con le seguenti modalità:

- a) in concessione annuale
- b) per uso straordinario.

Durante l'anno scolastico la concessione decorrerà dall'orario in cui terminano le attività scolastiche, salvo di versi accordi con le scuole.

Per il restante periodo dell'anno l'utilizzo sarà possibile durante tutto l'arco della giornata previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente.

Ai fini della concessione deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.

Il responsabile del servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare orari e turni di assegnazione per manifestazioni promosse dal Comune e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. In tal caso l'assegnatario non corrisponde all'Amministrazione comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite.

La concessione da parte del Comune è subordinata al parere positivo del Dirigente Scolastico.

## **Articolo 4 – Concessione annuale.**

Per ottenere l'uso degli spazi i soggetti di cui all'art. 2 dovranno presentare la richiesta nei termini previsti dal bando che sarà pubblicato ogni anno dell'Ufficio Sport.

La concessione non potrà superare le 6 ore settimanali. Tale limite potrà essere superato in caso di disponibilità di spazi.

In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria si darà priorità alle società, associazioni, gruppi o enti che:

- a) hanno sede nel territorio o prevalenza di utenza nel Comune di Vinci
- b) svolgono attività rivolte ai minori di 16 anni o agli ultracinquantenni



# COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

L'accoglimento totale o parziale della domanda o il suo rigetto motivato, saranno resi noti ai richiedenti tramite telefax e con pubblicazione sul sito internet del Comune entro 30 giorni dalla scadenza del bando.

Entro i successivi 10 giorni potranno essere presentate richieste motivate di revisione del provvedimento.

La stesura definitiva dell'elenco degli aventi diritto sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Vinci entro i successivi 15 giorni.

In caso di spazi disponibili, potranno essere accolte le domande anche se presentate successivamente.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) statuto e atto costitutivo del soggetto richiedente;
- b) eventuali certificazioni di affiliazione a Federazioni e Società Sportive riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o iscritte al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantesche;
- c) polizza assicurativa R.C.T., come disposto dalla Direttiva della Giunta Comunale n. 54 del 5 Agosto 2009, con massimale non inferiore ad € 500.000,00 per danni a terzi, persone e cose;

Il richiedente è tenuto a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportiva e similari relative all'attività svolta.

## **Articolo 5 – Concessione in uso straordinario**

L'utilizzazione occasionale e straordinaria delle palestre può essere autorizzata dal responsabile del servizio a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.

Le domande dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto e dovranno indicare il tipo di attività, il giorno, l'ora di inizio e di fine, le generalità del responsabile dell'attività stessa.

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di assunzione formale, da parte degli utilizzatori, di tutti gli oneri risarcitori e responsabilità civile per danni a terzi, persone e cose, connessi con l'uso della struttura, come disposto dalla Direttiva della Giunta Comunale n. 54 del 5 Agosto 2009.

La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

## **Articolo 6 – Uso dell'impianto.**

Il richiedente deve utilizzare gli impianti esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata e in modo continuativo.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal responsabile del servizio comporta la decadenza dalla concessione.

L'assegnatario risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle attrezzature.

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.



# COMUNE DI VINCI

Provincia di Firenze

L'Amministrazione non risponde di eventuali furti o incidenti che dovessero verificarsi o dei danni materiali agli utenti o a terzi che possono avvenire durante lo svolgimento delle attività.

L'Amministrazione, trascorsi 30 giorni dalla data di inizio della concessione, darà l'incarico all'ufficio comunale competente di effettuare un controllo dell'effettivo uso della palestra, al fine di evitare che tale spazio rimanga inutilizzato.

La programmazione annuale e le tariffe d'uso devono essere esposte all'interno delle palestre in luogo ben visibile.

## **Articolo 7 – Divieto di sub concessione.**

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi.

## **Articolo 8 – Rispetto degli impianti e delle attrezzature.**

Gli assegnatari sono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi in modo da:

- a) rispettare gli orari di apertura e chiusura
- b) evitare danni a terzi o all'impianto
- c) mantenere locali e attrezzature nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti.

Gli assegnatari sono tenuti a segnalare immediatamente ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati al fine di determinare eventuali responsabilità. In caso di mancata segnalazione è ritenuto responsabile l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

## **Articolo 9 – Tariffe d'uso.**

Le palestre sono concesse dietro pagamento di una tariffa oraria che viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

Per le concessioni straordinarie il pagamento è anticipato e viene effettuato tramite versamento sul c/c intestato alla Tesoreria del Comune di Vinci...

In caso di mancato utilizzo per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, la tariffa non è dovuta e, se già versata, sarà rimborsata.

## **Articolo 10 – Revoca della concessione**

Comportano la revoca della concessione annua:

- a) la mancanza dei requisiti dichiarati,
- b) il mancato utilizzo della palestra nelle ore e giorni concessi,
- c) il mancato pagamento della somma dovuta entro il termine previsto,
- d) la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

L'Amministrazione si riserva di controllare in qualsiasi momento l'uso dell'impianto e delle attrezzature.